



COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 77
in data 18/12/2019

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE

Oggetto:

I.U.C. ANNO 2020 CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI TASI E IMU.

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 21:15 presso la Sala Consiliare posta nel Palazzo Comunale di Castel Franco di Sopra, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della votazione risultano:

Nominativo	Presenza
CACIOLI ENZO	Presente
INNOCENTI NICCOLO'	Presente
CARDI MIRIAM	Presente
FORTUNATO ANGELA	Presente
SORDI LAURETTA	Presente
VECCHI GIAN CARLO	Presente
CASPRINI CLAUDIO	Presente
BARONCINI SOFIA	Presente
RENZI ELIA	Presente
BRUNETTI GIANMARCO	Presente
GAGLIARDI ORIETTA	Presente
MORBIDELLI MARCO	Presente
MARTELLI MATTEO	Presente

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta, la Dott.ssa Ilaria Naldini.

Il Sindaco Presidente del Consiglio, Dott. Enzo Cacioli, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei seguenti Consiglieri: Matteo Martelli, Lauretta Sordi e Orietta Gagliardi e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Partecipano gli assessori esterni: CASINI FILIPPO, GALLI CATERINA.

La presente deliberazione si compone di N.== allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 169 dell'art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, che fissa i termini per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

PREMESSO che:

l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali nei casi previsti, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; ai sensi del comma 677, Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RITENUTO di confermare le stesse aliquote IMU anche per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 681, della legge di stabilità anno 2014 (legge 147/2013), in base al quale "Nel caso in cui l'unità immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".

VISTA la percentuale a carico del titolare del diritto di proprietà è del 90% e del 10% a carico dell'occupante.

RILEVATO che il comma 683 della predetta Legge in materia prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

DATO ATTO che il gettito della TASI anno 2020 stimato in circa € 251.046,57 può essere destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Spese illuminazione pubblica	€58.969,45
------------------------------	------------

Spese manutenzione strade e verde pubblico	€.121.493,60
Spese anagrafe, stato civile, elettorale (al netto entrate per diritti)	€.39.875,83
Spese servizio necroscopico e cimiteriale	€ 30.707,69

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO di poter confermare le aliquote TASI relative all'anno 2020, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e che le stesse restano invariate;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art.49 D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

UDITA la discussione così come riportata nel processo verbale redatto dal Segretario Comunale allegata alla presente deliberazione;

Con voti: 9 favorevoli, 0 contrari 4 astenuti (Martelli, Morbidelli, Gagliardi e Brunetti) espressi palesemente per alzata di mano

DELIBERA

- di confermare per l'anno 2020 le aliquote IMU e TASI:

Tipologia di immobili	Aliquot a IMU 2020 per mille	Aliquot a TASI 2020 per mille
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU - tranne quelli accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9	Esenti	Esenti
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU accatastati in categoria A/1 A/8 A/9	4,00	1,90
Immobile destinato a casa coniugale assegnato all'ex coniuge in caso di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio - Assimilata all'abitazione principale per legge	Esenti	Esenti
L'unica abitazione e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché dal personale del corpo dei Vigili del Fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non è richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza - Assimilata all'abitazione principale per legge	Esenti	Esenti
Fabbricati rurali strumentali attività agricola	Esenti	1,00
Aliquota ordinaria, compreso immobili concessi in locazione e aree edificabili	7,90	0,95

Fabbricati Merce: I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati.	Esenti	0,95
Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado, che vi risiedano che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda solo un immobile nel territorio nazionale e risieda nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato con esclusione degli immobili in cat. A1, A8, A9	7,60	0,75
Immobili a disposizione del proprietario e loro pertinenze (c.d. "seconde case")	9,50	0,95
Immobili non produttivi di reddito fondiario	7,60	0,75
Immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	Esenti	Esenti
Terreni agricoli	Esenti	Esenti

2. di provvedere ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
3. il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell'urgenza e pertanto alla stessa viene conferita l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267 con successiva e separata votazione con il seguente esito di voto; 9 favorevoli, 0 contrari 4 astenuti (Martelli, Morbidelli, Gagliardi e Brunetti) espressi palesemente per alzata di mano.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente del Consiglio
Dott. Enzo Cacioli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Naldini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

DELIBERA TRASMESSA PER L'ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:

- Ufficio Gestione Entrate e Tributi
- Ufficio Programmazione e Ragioneria
- Ufficio Urbanistica e Ambiente